

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA GIUNTA DELLA FACOLTA' DI FARMACIA
E MEDICINA DI SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - Giunta 25/3/2014 - Giunta 09/03/2018**
(modifica art. 12 comma 2)

Art.1 Finalità e ambito di applicazione. Composizione della rappresentanza a norma del Regolamento di Facoltà

La Giunta è costituita dal Preside, dai Direttori dei Dipartimenti costituenti la Facoltà, da una rappresentanza elettiva del personale docente e ricercatore in misura pari al 5 per cento approssimato per eccesso dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti, e da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura pari al 15 per cento approssimato per eccesso del numero dei docenti e ricercatori.

Art.2 Indizione delle elezioni

Le elezioni dei membri elettivi della Giunta di Facoltà sono indette, secondo le scadenze previste dalle norme di legge e statutarie vigenti, con provvedimento del Preside reso pubblico mediante affissione nella bacheca e eventuale inserzione sul sito web della Facoltà almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.

Art.3 Elettorato passivo e norme per la candidatura

A norma dello Statuto di Sapienza Università di Roma, art. 12 comma 3b, sono eleggibili per la rappresentanza del personale docente e ricercatore: i membri delle giunte dei Dipartimenti costituenti la Facoltà, i coordinatori di Corsi di Studio o di Area Didattica e di Dottorato, ed i responsabili delle attività assistenziali se di competenza della struttura.

Sono eleggibili per la rappresentanza degli studenti i rappresentanti facenti parte dell'Assemblea di Facoltà.

Le candidature sono libere; possono essere presentate in forma esplicita per iscritto all'Ufficio di Presidenza della Facoltà fino a dieci giorni prima della data prevista per le elezioni. Le candidature esplicite ricevute sono pubblicizzate sul sito della Facoltà.

Non possono essere eletti e non possono presentare esplicita candidatura coloro che rientrano nelle condizioni previste dal successivo art. 12.

Art.4 Elettorato attivo

Hanno diritto al voto per la rappresentanza del personale docente e ricercatore tutti i docenti e ricercatori afferenti ai Dipartimenti che compongono la Facoltà, nonché gli eventuali docenti e ricercatori di altri Dipartimenti, la cui afferenza alla Facoltà di Farmacia e Medicina sia stata deliberata dal Senato Accademico con maggioranza qualificata, come disposto dallo Statuto.

Hanno diritto al voto per la rappresentanza degli studenti i rappresentanti degli studenti facenti parte dell'Assemblea di Facoltà.

L'elettore può esercitare il suo diritto solo dietro esibizione di un valido documento di riconoscimento.

Art.5 Seggio e commissione elettorale

E' previsto di norma un unico seggio elettorale la cui ubicazione è indicata nel provvedimento del Preside di cui al precedente art. 2. Ove se ne riscontri la necessità lo stesso provvedimento può indicare ulteriori seggi elettorali per le sedi distaccate della Facoltà.

I componenti delle commissioni che presiedono alle operazioni dei seggi elettorali sono nominati con provvedimento del Preside.

Essi sono scelti tra i membri della Facoltà che godono dell'elettorato attivo e che non abbiano

presentato candidatura esplicita. La commissione di seggio è costituita da almeno tre membri più un membro supplente ed è presieduta dal più anziano per età accademica tra i membri della fascia di docenza più alta.

I seggi rimangono aperti per non meno di cinque ore, in una unica giornata.

Art. 6 *Votazioni.*

Il voto è segreto.

Il voto deve essere espresso in modo non equivoco, riportando almeno il cognome del candidato votato; in caso di omonimia è necessario anche il nome ed eventualmente la data di nascita.

Art. 7 *Validità delle elezioni*

Le elezioni per la rappresentanza del personale docente e ricercatore sono valide se abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.

Le elezioni per la rappresentanza degli studenti sono valide se abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.

Art. 8 *Criteri per l'individuazione degli eletti*

Deve essere presente almeno un Professore Associato ed un Ricercatore per ogni Dipartimento costituente la Facoltà.

Una volta soddisfatti, ove possibile, questi criteri, i rimanenti membri dell'organo sono nominati in base al numero di preferenze ricevute

Deve essere presente, ove possibile, almeno uno studente rappresentante per ognuna delle seguenti aree: Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia; Lauree Magistrali in Farmacia ed in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; Lauree e Lauree Magistrali in Biotecnologie; Lauree e Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie; Scuole di Specializzazione; ed almeno uno studente rappresentante del Polo Pontino, qualora non sia presente nelle aree precedentemente elencate.

Una volta soddisfatti, ove possibile, questi criteri, i rimanenti membri dell'organo sono nominati in base al numero di preferenze ricevute.

Art. 9 *Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi*

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale, sono resi pubblici mediante affissione nella bacheca e eventuale inserzione sul sito web della Facoltà entro quindici giorni dalle elezioni.

Entro dieci giorni successivi può essere proposto ricorso avverso i risultati elettorali, al Preside, il quale, sentiti in riunione plenaria i membri di tutte le commissioni di seggio può deliberare se accogliere o respingere la richiesta.

Art. 10 *Nomina degli eletti*

Alla nomina dei rappresentanti provvede il Preside nei dieci giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

Art. 11 *Durata del mandato*

Il mandato della Giunta dura un triennio, con l'eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura un biennio e comunque fino alla nomina dei nuovi rappresentanti. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art. 12 *Decadenza dalla qualità di rappresentante*

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare le condizioni richieste per l'elettorato passivo, il rappresentante del personale docente eletto decade e gli subentra il primo dei docenti non eletti; lo stesso si applica al rappresentante degli studenti, nel qual caso gli subentra il primo degli studenti non eletti.

Nel caso in cui la decadenza del personale docente eletto interessi l'unico rappresentante di una specifica fascia di un determinato Dipartimento, il sostituto sarà indicato dal Dipartimento interessato